COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prot. 5498/p/ep

Roma 12 giugno 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE

Comunicazione n. 495

Oggetto: trasmissione circolari n. 12/2012 Ministero del Lavoro e n. 6/2012 Ministero Pubblica Amministrazione

Si inviano, in allegato, copie delle circolari n. 12/2012 emessa il 1° giugno u.s. dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e n. 6/12 emessa il 31 maggio u.s. dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

Nel merito delle circolari si evidenziano i seguenti aspetti:

1. per i lavori edili privati le imprese potranno continuare a richiedere il DURC in relazione a quanto previsto, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dal comma 9 dell'art. 90 del Dlgs n.81/2008;

2. viene demandata ad INPS, INAIL e Casse Edili la predisposizione di un sistema informatico per l'acquisizione d'ufficio, da parte degli Enti locali, dei DURC emessi e in corso di validità (o per la richiesta ex novo dei DURC), relativi ad imprese che eseguono lavori privati;

3. per i lavori pubblici, si sottolinea che l'acquisizione d'ufficio del DURC deve essere effettuata in tempi rapidi, attribuendone la responsabilità al dipendente incaricato;

4. si conferma la non autocertificabilità del DURC, tranne il caso della verifica di autodichiarazione per la partecipazione/aggiudicazione di lavori pubblici prevista dalla specifica normativa del settore;

5. viene ribadita la validità trimestrale del DURC anche nell'ambito della gestione di appalti pubblici;

6. nel sottolineare la necessità di inviare il DURC soltanto tramite PEC, peraltro adottata da anni dalle Casse Edili e recentemente anche da entrambi gli Istituti,

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

viene sancito il libero accesso delle Casse Edili a tutte le richieste e ai contenuti dei DURC emessi soltanto da parte di INPS e INAIL;

7. si conferma quanto contenuto nella circolare del 2 maggio u.s. del Ministero in merito alle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC e si invitano le stazioni appaltanti a non tener conto di certificazioni di regolarità rilasciate separatamente dai tre soggetti ma ad acquisire unicamente il DURC emesso dalle Casse Edili abilitate a livello nazionale.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Massimo Trinci

Il Presidente
Giorgio Forlani

Allegati 2

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

m_lps.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0010309.01-06-2012

CIRCOLARE N. 12/2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 01/06/2012
Prot. 37 / 0010309 / MA007.A001

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Dipartimento della Funzione pubblica

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

All'AVCP
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

All'INPS
Direzione Centrale Entrate

All'INAIL
Direzione Centrale Rischi

Alla CNCE
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

LORO SEDI

e p.c. *All'ANCI*
Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'UPI
Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

LORO SEDI

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione.

Continuano a pervenire a questa Amministrazione richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Associazioni datoriali, in ordine ad alcune problematiche concernenti i presupposti e le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell'edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.

DURC per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d'ufficio

Va in primo luogo sottolineato che nell'ambito dei lavori pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Documento, sia in forza dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009, in base al quale "*in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge*"), sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 (in base al quale "*le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*").

Inoltre, in forza dell'art. 14, comma 6 bis, del D.L. n. 5/2012 "*nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva*" con le modalità di cui all'art. 43 D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c), del decreto legislativo n. 81/2008.

Tutto ciò premesso, occorre chiarire che, ancora oggi, nell'ambito dei lavori privati in edilizia, **è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati**. Ciò è previsto dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti – peraltro presidiati penalmente – concernenti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche

attraverso l'acquisizione del DURC. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono attenersi a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*".

Diversamente per quanto concerne l'acquisizione del DURC da parte dell'amministrazione concedente prevista dall'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione.

Tuttavia, al fine di consentire una gestione più efficace del predetto procedimento, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.

Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con una autocertificazione

In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso, anche recentemente, con nota del 16 gennaio u.s. prot. n. 619, chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei "certificati", non può costituire oggetto di "autocertificazione" secondo quanto dispone in via generale il citato D.P.R. n. 445/2000.

Ciò anche in relazione all'art. 44 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, rispetto al quale la Scrivente ha inteso specificare che la norma "*disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale* (...), *rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato*".

La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere "*oggetto di sicura conoscenza*", così come avviene per gli "*stati, qualità personali e fatti*" che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto "*elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona*".

Cosa del tutto diversa, dunque, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'articolo 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la "*correttezza della posizione*

contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali".

Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.

In tal senso si ricorda l'art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011), secondo il quale "*per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*".

Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell'art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione

Validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Appare opportuno ricordare in questa sede che, anche nell'ambito pubblico, il DURC ha una validità trimestrale. Al riguardo – ferme restando le novità di cui all'art. 6 *bis* del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall'art. 20, comma 1 lett. a, del D.L. n. 5/2012 conv da L. n. 35/2012) concernente l'acquisizione della "*documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario*" per la partecipazione alle procedure di cui allo stesso D.Lgs. n. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulle quali saranno fornite specifiche indicazioni – si rinvia a quanto già chiarito da questo Ministero con circ. n. 35/2010, secondo la quale, fra l'altro:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta: in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula);

- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contraiti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;

- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

Dematerializzazione e consultazione del DURC

Anche ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli Istituti e le altre PP.AA. sono tenute ad adottare ogni accorgimento utile per una "dematerializzazione" del Documento. Si ritiene infatti che l'acquisizione del DURC non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. In tal senso gli Istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell'utilizzo della PEC per la consegna del DURC, fermo restando che a decorrere dal 1 luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 22 luglio 2011, l'invio del documento avverrà esclusivamente tramite PEC.

Va poi ricordato che l'art. 40, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) ha introdotto importanti elementi di semplificazione, **escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy le persone giuridiche**. Ne consegue che gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate, le informazioni concernenti le richieste ed i contenuti dei DURC già rilasciati.

DURC e Casse edili abilitate

Nel rinviare ai contenuti della nota del 2 maggio u.s. di questo Ministero, si sollecitano le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettino i requisiti indicati dal Legislatore.

Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, **non potranno pertanto in alcun**

modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI

DP
10742

Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Circolare N. 6/12 *31 maggio 2012*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0021958 P-
del 31/05/2012
6799875

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

All'I.N.A.I.L.

All'I.N.P.S.

Alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili

All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Loro Sedi

All'ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'UPI
Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Loro Sedi

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

1. Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183.

Il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con l'art. 14, comma 6 *bis*, stabilendo che "*nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni*".

La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.

La norma non ha però fatto venire meno l'attualità del problema, più volte sollevato a questa Amministrazione, dell'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40.

Il privato può infatti richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell'art. 40,

dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Tale conclusione consegue alla soluzione che si ritiene di condividere con riguardo al profilo della natura del DURC.

Il DURC è, invero, un certificato, avendo tutte le caratteristiche che l'art. 1, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 445 del 2000 richiede per definire tale un documento ("*documento rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche*").

A questa conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo che, con orientamento consolidato, ha affermato che il DURC costituisce una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6072; id. 4 agosto 2010, n. 5213; id., sez. VI, 6 aprile 2010, n.1934; id., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874).

La natura di certificato è attribuita al DURC anche dall'art. 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che al comma 1 chiarisce che "*Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento*".

Tale essendo la natura del DURC, deve concludersi nel senso dell'applicabilità allo stesso dei principi dettati dal d.P.R. n. 445 del 2000. Aggiungasi che l'art. 44 *bis*, d.P.R. n. 445 del 2000, introdotto dall'art. 15, comma 1, l. n. 183 del 2011 (applicabile per le

fattispecie non rientranti nella previsione introdotta dall'art. 14, comma 6 *bis*, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5), ha espressamente previsto che "*Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*". In sostanza, il legislatore del 2011, nell'ambito della semplificazione delle certificazioni amministrative, ha tenuto conto delle peculiarità della disciplina relativa al DURC, prevedendo che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato dal privato, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000. In altri termini, il legislatore, mediante il richiamo alla specifica disciplina di settore, ha inteso includere le informazioni relative alla regolarità contributiva nell'ambito di applicazione del principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative, contenuto nel comma 1, lett. a), del citato art. 15, ribadendo implicitamente che le uniche eccezioni sono quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore. In tali casi, infatti, l'Amministrazione – ricevuta l'autocertificazione – dovrà procedere, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato, "*I controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*".

2. Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici.

Nella materia dei lavori pubblici l'acquisizione d'ufficio del DURC - peraltro già espressamente prevista dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - deve essere

effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. In queste ultime ipotesi, infatti, un eventuale ritardo nella richiesta del DURC può tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con conseguente maggiore onerosità degli stessi ed evidente responsabilità erariale del dipendente incaricato di chiedere il DURC agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. Si ricorda peraltro che le imprese interessate, secondo quanto chiarito da una nota congiunta del 26 gennaio 2012 dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., attraverso un'apposita funzione di consultazione disponibile su l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Modalità di effettuazione della richiesta del DURC.

Risulta alla scrivente che è prassi delle Amministrazioni inoltrare la richiesta di rilascio del DURC attraverso i canali della posta cartacea e che anche gli Istituti previdenziali e le Casse edili trasmettono nelle vie ordinarie, tramite posta, il documento.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l'inoltro della richiesta il servizio *on line* disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it. Si invitano, altresì, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili ad utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.

L'utilizzo di tale modalità, oltre a determinare indubbi risparmi di risorse economiche e amministrative, comporta anche una riduzione dei tempi per chiudere il procedimento di acquisto d'ufficio del DURC.

Nel caso in cui venga rilasciato d'ufficio, sul certificato deve essere apposta la dicitura "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione